



# Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 271 DEL 15 FEB. 2021

**OGGETTO:** Approvazione avviso pubblico per la costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura di posti presso la Provincia di Benevento.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE AD INTERIM

**Visto:**

- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- in particolare l'art. 6 e gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001;
- le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L.56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e a prevenzione dell'assenteismo";
- il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 in materia di compensi ai componenti delle commissioni;
- la deliberazione Presidenziale n. 199 del 07.08.2020 di programmazione del fabbisogno 2020/2022;
- la deliberazione Presidenziale n. 297 del 29.12.2020 di programmazione del fabbisogno 2021/2023;

**Richiamate** le determinazioni dirigenziali di seguito indicate, con le quali si approvano n. 10 procedure concorsuali, per l'assunzione di n. 16 unità a tempo pieno e indeterminato, per varie categorie e profili professionali:

- 1) n. 2617/2020 "n. 1 posto di istruttore direttivo legale - cat. D";
- 2) n. 2618/2020 "n. 5 posti di istruttore direttivo tecnico - cat. D";
- 3) n. 2618/2020 "n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico geologo - cat. D";
- 4) n. 2619/2020 "n. 3 posti di istruttore tecnico - cat. C";
- 5) n. 2620/2020 "n. 1 posto di dirigente area tecnica";
- 6) n. 2740/2020 "n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo - cat. D";
- 7) n. 2741/2020 "n. 1 posto di istruttore direttivo economico-finanziario - cat. D";
- 8) n. 2742/2020 "n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. C";
- 9) n. 2743/2020 "n. 1 posto di istruttore economico-finanziario - cat. C";
- 10) n. 2744/2020 "n. 1 posto di istruttore informatico - cat. C";

Dato atto che la scadenza delle ultime procedure concorsuali è prevista per il giorno 25.02.2021, data dalla quale sarà possibile individuare i nominativi dei membri delle commissioni;

Richiamati, altresì:

- **l'art. 9 del DPR 487/1994** "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal DPR 693/1996 che ai commi di seguito indicati, testualmente recita:
  - **comma 2.** Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali (*o dalle associazioni professionali*). Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:
    - a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;
    - b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
    - c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.
  - **comma 4.** Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
- **l'art. 3, comma 11, della L. 56/2019** "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" che stabilisce: Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al

precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego";

- **l'allegato al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione presidenziale n. 281 del 04.12.2020 ed in particolare l'art. 27 rubricato "Composizione e nomina della commissione" che recita:**

1. *"Per qualsiasi tipo di procedura, concorsuale o selettiva, la commissione esaminatrice, unica per le prove e l'eventuale preselezione, è composta da un dirigente dell'Ente a rotazione, che la presiede e da due membri di cui uno esterno all'Ente. La presidenza della commissione può essere conferita ad un soggetto esterno purché in possesso dei requisiti di cui al comma 4.*
2. *Il Dirigente delle Risorse Umane provvede alla nomina della Commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali, provvedendo, per l'individuazione del membro esterno, alla pubblicazione di apposito avviso da destinare agli enti pubblici prioritariamente, oppure richiedendo l'individuazione alla Prefettura competente per territorio, a mezzo stipula di apposita convenzione e/o protocollo di intesa. In tal caso, la Prefettura provvederà a comunicare al dirigente - ai fini della successiva nomina – il nominativo del membro componente esterno.*
3. *All'interno della commissione nella sua composizione è garantita la partecipazione ad entrambi i sessi in misura equilibrata.*
4. *I membri della commissione devono essere esperti di provata competenza nelle materie del concorso scelti esclusivamente tra docenti, dirigenti o funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione e, in tale ultimo caso, di livello non inferiore a quello del posto a concorso. In nessun caso le funzioni di membro delle commissioni di selezione o di concorso possono essere conferite a componenti dell'organo di direzione politica o che ricoprano cariche politiche né a rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L'incarico di membro delle commissioni di selezione o di concorso può essere conferito anche a pubblici dipendenti in quiescenza da non più di tre anni, purché il rapporto non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per licenziamento, fermi gli altri requisiti. [omissis...];*

**Dato atto** che ai commissari nominati saranno erogati compensi nella misura stabilita dal D.P.C.M. del 24 aprile 2020 e dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 per l'espletamento dell'intera procedura, concorsuale o selettiva;

#### **Constatato** che:

- il comma 12, dell'articolo 3, della legge 56/2019 stabilisce: *"Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa";*
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 440/2019 fornisce una lettura dell'articolo 3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019 per cui è possibile e doveroso compensare i componenti esterni delle commissioni di concorso, abbiano o meno essi la qualifica

dirigenziale, interpretando pertanto l'articolo 3 comma 12 della legge 56/2019, in modo più chiaro e completo;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 e n. 17 del 18 settembre 2020, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, con i relativi allegati e collegati;
- la deliberazione presidenziale n. 10 del 14.01.2021 e la successiva n. 16 del 21.01.2021 di rettifica con le quali è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale;
- la deliberazione presidenziale n. 26 del 01.02.2021 con la quale si approvava lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Provinciale;

**Ritenuto**, pertanto, in virtù di quanto sopra specificato, di procedere all'approvazione di un Avviso pubblico predisposto ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, rivolto a tutti i soggetti interessati, per la costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi e da bandire presso la Provincia di Benevento, in relazione alla programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022 di cui alla deliberazione presidenziale n. 199 del 07.08.2020 e 2021/2023 di cui alla deliberazione presidenziale n. 297 del 29.12.2020;


**Dato atto** della regolarità tecnica, ai sensi del D.L. 174/2012, del presente provvedimento;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

- 1. DI APPROVARE** l'Avviso pubblico, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, rivolto a tutti i soggetti interessati, per la costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi e da bandire presso la Provincia di Benevento, in relazione alla programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022 di cui alla deliberazione presidenziale n. 199 del 07.08.2020 e 2021/2023 di cui alla deliberazione presidenziale n. 297 del 29.12.2020.
- 2. DI PUBBLICARE** l'avviso di selezione all'albo pretorio on-line sul sito internet della Provincia [www.provincia.benevento.it](http://www.provincia.benevento.it) ed in amministrazione trasparente – sezione bandi di concorso, per la durata di gg. 15.
- 3. DI RISERVARSI** la facoltà insindacabile di revocare l'avviso quando l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa.
- 4. DI DARE ATTO** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L.241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.

Il Responsabile P.O.  
Antonio Piccirillo



Il Dirigente ad Interim  
Avv. Nicola Boccalone



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO – PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(dott. Serafino De Bellis)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
(avv. Nicola Boccalone)

---

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(rag. Giuseppe Creta)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
(avv. Nicola Boccalone)



**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE  
DI UNA SHORT LIST DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA  
IN QUALITÀ DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DI  
CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI POSTI PRESSO  
LA PROVINCIA DI BENEVENTO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE-RETRIBUZIONI**

**Visti**

- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- in particolare l'art. 6 e gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001;
- le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
- Il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L.56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e a prevenzione dell'assenteismo";
- il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 in materia di compensi ai componenti delle commissioni;

- la deliberazione Presidenziale n. 199 del 07.08.2020 di programmazione del fabbisogno 2020/2022;
- la deliberazione Presidenziale n. 297 del 29.12.2020 di programmazione del fabbisogno 2021/2023;

**Richiamate** le proprie determinazioni dirigenziali di approvazione di n. 10 procedure di concorso, per l'assunzione di n. 16 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, per varie categorie e profili, come di seguito indicato:

- 1) n. 2617/2020 "1 posto istruttore direttivo legale - cat. D";
- 2) n. 2618/2020 "5 posti istruttore direttivo tecnico - cat. D";
- 3) n. 2618/2020 "1 posto istruttore direttivo tecnico geologo - cat. D";
- 4) n. 2619/2020 "3 posti istruttore tecnico - cat. C";
- 5) n. 2620/2020 "1 posto dirigente area tecnica";
- 6) n. 2740/2020 "1 posto istruttore direttivo amministrativo - cat. D";
- 7) n. 2741/2020 "1 posto istruttore direttivo economico-finanziario - cat. D";
- 8) n. 2742/2020 "1 posto istruttore amministrativo - cat. C";
- 9) n. 2743/2020 "1 posto istruttore economico-finanziario - cat. C";
- 10) n. 2744/2020 "1 posto istruttore informatico - cat. C";

**Dato atto** che la scadenza delle ultime procedure concorsuali è prevista per il giorno 25.02.2021, data dalla quale sarà possibile individuare i nominativi dei membri delle commissioni;

**Richiamati**, altresì

- **l'art. 9 del DPR 487/1994** "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" come modificato dal DPR 693/1996 che testualmente recita:

*((1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.))*

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali (( o dalle associazioni professionali)). Almeno un terzo dei posti di

componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

*((a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;))*

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

*((3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.))*

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

*((6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.))*

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

- **l'art. 3 comma 11 della L. 56/2019** "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione: Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7



agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego";

- **L'allegato al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione presidenziale n. 281 del 04.12.2020, ed in particolare l'art. 27 rubricato "Composizione e nomina della commissione" che recita:**

1. *"Per qualsiasi tipo di procedura, concorsuale o selettiva, la commissione esaminatrice, unica per le prove e l'eventuale preselezione, è composta da un dirigente dell'Ente a rotazione, che la presiede e da due membri di cui uno esterno all'Ente. La presidenza della commissione può essere conferita ad un soggetto esterno purché in possesso dei requisiti di cui al comma 4.*
2. *Il Dirigente delle Risorse Umane provvede alla nomina della Commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali, provvedendo, per l'individuazione del membro esterno, alla pubblicazione di apposito avviso da destinare agli enti pubblici prioritariamente, oppure richiedendo l'individuazione alla Prefettura competente per territorio, a mezzo stipula di apposita convenzione e/o protocollo di intesa. In tal caso, la Prefettura provvederà a comunicare al dirigente - ai fini della successiva nomina - il nominativo del membro componente esterno.*
3. *All'interno della commissione nella sua composizione è garantita la partecipazione ad entrambi i sessi in misura equilibrata.*
4. *I membri della commissione devono essere esperti di provata competenza nelle materie del concorso scelti esclusivamente tra docenti, dirigenti o funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione e, in tale ultimo caso, di livello non inferiore a quello del posto a concorso. In nessun caso le funzioni di membro delle commissioni di selezione o di concorso possono essere conferite a componenti dell'organo di direzione politica o che ricoprono cariche politiche né a rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L'incarico di membro delle commissioni di selezione o di concorso può essere conferito anche a pubblici dipendenti in quiescenza da non più di tre anni, purché il rapporto non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per licenziamento, fermi gli altri requisiti. [omissis...];*

- I Bandi di concorso in argomento, nell'ambito dei quali è previsto che la Commissione esaminatrice viene nominata ai sensi del succitato regolamento per il reclutamento del personale, allegato al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia;

#### **Constatato che:**

- Ai commissari saranno erogati compensi nella misura stabilita dal D.P.C.M. del 24 aprile 2020 e dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 per l'espletamento dell'intera procedura, concorsuale o selettiva;
- Il comma 12, dell'articolo 3, della legge 56/2019 così si esprime: "Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi

*banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa";*

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 440/2019 fornisce una lettura dell'articolo 3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019 per cui è possibile e doveroso compensare i componenti esterni delle commissioni di concorso, abbiano o meno essi la qualifica dirigenziale, interpretando pertanto l'articolo 3, comma 12 della legge 56/2019, in modo più chiaro e completo;

**Visto** il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 e l'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994;

**Tanto sopra premesso,**

### **RENDE NOTO**

a tutti i soggetti interessati, in relazione alla costituzione delle Commissioni esaminatrici dei concorso banditi e da bandire presso la Provincia di Benevento in relazione alla programmazione del fabbisogno 2020/2022 di cui alla D.P. n. 199 del 07.08.2020 e 2021/2023 di cui alla D.P. n. 297 del 29.12.2020,

### **CHE È POSSIBILE PRESENTARE**

la propria candidatura per l'inserimento in una short-list di componenti di commissioni di concorso che siano esperti dotati di provata esperienza e competenza nelle materie oggetto del concorso, anche in qualità di membri per le prove di idoneità informatica, in lingua inglese e psicoattitudinale, appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:

- 1) carriere dirigenziali e/o direttive presso questa Provincia o, in ogni caso, qualifiche per il cui accesso è previsto il requisito del diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato;
- 2) carriere dirigenziali e/o direttive presso altre PP.AA. e/o enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, o in ogni caso, qualifiche per il cui accesso è previsto il requisito del diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato;
- 3) magistratura ordinaria o magistrature superiori anche a titolo onorario;
- 4) avvocatura di stato e/o avvocature speciali presso PP.AA. e/o enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs.165/2001;
- 5) docenti universitari;
- 6) personale in quiescenza dalla PP.AA. e che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta al punto 2). L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni

di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso, la competenza professionale attinente, idonea alla nomina, sarà documentata dal curriculum vitae et studiorum.

I candidati, oltre a non avere in corso cause di inconferibilità e/o di incompatibilità secondo la normativa vigente, non devono:

- a) essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione provinciale;
- b) ricoprire cariche politiche elettive;
- c) essere rappresentanti sindacali ovvero ricoprire ruoli e cariche direttive nell'ambito delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali.

Le domande, contenenti le generalità complete del richiedente, con l'indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC o di posta elettronica ordinaria, debitamente sottoscritte anche in forma autografa e corredate di Curriculum Vitae e di copia del documento di identità, devono essere inoltrate alla Provincia di Benevento unicamente a mezzo PEC all'indirizzo:

[protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it](mailto:protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it)

entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio. Qualora tale termine ricada in giorno festivo sarà automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

La domanda dovrà riportare altresì, a pena di esclusione, l'attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76, dei requisiti generali e dell'assenza di impedimenti alla nomina come da normativa vigente, ovvero:

- Essere in possesso della cittadinanza italiana;
- Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato;
- non essere incorso in sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso;
- se appartenente al personale in quiescenza, non essere incorso in risoluzione del rapporto di servizio per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, la decorrenza del collocamento a riposo non risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso;

- non avere condanne penali ai sensi dell'art. 35bis D.Lgs. 165/2001 e non avere procedimenti penali in corso;
- non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione provinciale;
- non ricoprire cariche politiche elettive;
- non essere rappresentanti sindacali ovvero ricoprire ruoli e cariche direttive nell'ambito delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali;

La Provincia, acquisite le candidature, formerà distinti elenchi per tipologie professionali tra coloro che avranno presentato la domanda e che siano risultati in possesso dei requisiti richiesti in relazione ai singoli concorsi, come segue:

**A -1 giuridico – amministrativa – giuslavorista;**

**A -2 finanziario- contabile e statistica;**

**A -3 tecnico;**

**A -4 informatica;**

**A -5 competenze linguistiche;**

**A -6 psicologia.**

Ciascun candidato potrà essere inserito anche in più tipologie in relazione al curriculum vitae presentato.

L'individuazione dei componenti avverrà con successivo provvedimento, mediante individuazione diretta, a rotazione, dai citati elenchi, sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti, per ogni singola commissione.

Alla Commissione saranno aggregati anche i componenti aggiunti per gli esami di idoneità in lingua, per la valutazione delle competenze informatiche e idoneità psicoattitudinali, nell'ipotesi che i componenti estratti non abbiano le competenze necessarie.

I nominativi individuati verranno contattati per acquisire la disponibilità all'accettazione dell'incarico e per stabilire il rispetto della parità di genere.

Ai soggetti individuati verrà corrisposta l'indennità come stabilita ai sensi e per gli effetti di cui all'art 30 dell'allegato al Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, come da ultimo integrato con D.P. n. 281 del 04.12.2020.

Ai soggetti individuati in qualità di supplenti verrà corrisposta l'indennità solo in caso di effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione e per la quota parte di attività eventualmente svolta.

La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile sarà effettuata all'atto dell'insediamento della commissione, durante la prima riunione, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell' avviso.

**Per informazioni:**

- ✓ SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO – SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE - mail: [antonio.piccirillo@provincia.benevento.it](mailto:antonio.piccirillo@provincia.benevento.it) ;
- ✓ Responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990: Antonio Piccirillo – mail: [antonio.piccirillo@provincia.benevento.it](mailto:antonio.piccirillo@provincia.benevento.it) – tel 0824/774 347.

**INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016.**

Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti dall'Ente, è finalizzato all'espletamento delle attività relative alla nomina delle Commissioni esaminatrici. La Provincia di Benevento, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento selettivo e, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I destinatari dei dati saranno tutti gli incaricati nella presente procedura. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile per la protezione dei Dati della Provincia di Benevento è il dott. Gianpaolo Signoriello - mail: [gianpaolo.signoriello@provincia.benevento.it](mailto:gianpaolo.signoriello@provincia.benevento.it)

Con la partecipazione al presente avviso, il candidato acconsente a fornire la documentazione presentata, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti.

Benevento, lì.....

**Il Dirigente ad Interim**  
*Avv. Nicola Boccalone*